



**REGIONE SICILIANA**  
**ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA**  
*Dipartimento Bilancio e Tesoro*  
*Ragioneria Generale della Regione*  
*Servizio Bilancio e Programmazione*  
*serv2.bilancio@pec.regione.sicilia.it*  
*servizio.programmazione.bilancio@regione.sicilia.it*  
*tel. 0917076733 - 76595 - fax 091707676*

**CIRCOLARE N. 6**

Prot. 18962 /B.08.01

Palermo, 02.04.2014

**OGGETTO:** Istruzioni per la gestione e la contabilizzazione delle assegnazioni extraregionali.

*ALLA SEGRETERIA GENERALE*

*AI DIPARTIMENTI REGIONALI*

*AGLI UFFICI SPECIALI*

*ALLE RAGIONERIE CENTRALI*

*AL SERVIZIO 11° "Coordinamento Finanza Pubblica regionale"*

*e, p. c.*

*AGLI UFFICI DI GABINETTO DEL PRESIDENTE E DEGLI ASSESSORI REGIONALI*

*ALLA CORTE DEI CONTI*

*- Sezione di controllo per la Regione Siciliana*

*LORO SEDI*

Con la presente circolare si intende fornire agli Uffici regionali competenti alla gestione di assegnazioni extraregionali ed alle Ragionerie centrali deputate al controllo ed alla registrazione degli atti contabili, un quadro organico e sistematico in ordine ai rispettivi adempimenti da porre in essere per pervenire alla corretta gestione contabile delle risorse finanziarie assegnate alla Regione siciliana da altri enti.

Si ritiene opportuno evidenziare, preliminarmente, che tali risorse vengono definite "a destinazione vincolata" in quanto soggiacciono a specifiche discipline normative che stabiliscono, tra l'altro, le finalità da conseguire con il loro impiego. In genere le disposizioni degli enti finanziatori (Delibere CIPE, Decreti ministeriali per le assegnazioni dello Stato e/o regolamenti comunitari per i fondi della Unione Europea) sono integrate da atti di indirizzo

della Giunta regionale o da successivi atti negoziali o attuativi, quali accordi di programma, contratti di sviluppo, complementi di programmazione o programmi operativi definiti congiuntamente dalla Regione e dagli Enti finanziatori, ovvero dalla Regione e dagli altri Soggetti coinvolti nell'attuazione dei programmi medesimi.

Si ritiene utile evidenziare che la corretta gestione di risorse extraregionali richiede, inevitabilmente, l'individuazione della pertinente disciplina, che dovrà essere osservata nella sua evoluzione, sia con riguardo agli eventuali vincoli temporali previsti per la realizzazione degli interventi, sia con riferimento a modifiche che possono intervenire dopo l'originaria assegnazione. L'approfondimento delle disposizioni che disciplinano nello specifico le diverse assegnazioni extraregionali dovrà essere effettuato dalle singole amministrazioni competenti per materia ovvero, se trattasi di programmi da realizzare a cura di diversi rami dell'Amministrazione regionale, dalle pertinenti Autorità di gestione che hanno il compito di esplicitare a tutti gli Uffici regionali interessati le specifiche disposizioni.

All'atto dell'assunzione di obbligazioni a valere su tali risorse, infatti, deve essere verificata la sussistenza del fondamento giuridico sulla scorta del quale la Regione può far valere nei confronti degli Enti finanziatori il diritto al trasferimento delle risorse, ove non ancora avvenuto, ovvero di escludere la possibilità di dovere restituire somme già introitate a titolo di acconto. Pertanto, è di fondamentale importanza per l'espletamento delle funzioni di controllo e di registrazione proprie che le Ragionerie centrali, in sede di esame dei provvedimenti concernenti le risorse in argomento, avranno cura di verificare la conformità degli stessi alle relative discipline ed acquisire dalle competenti Amministrazioni gli atti da cui risulti l'effettiva ed attuale disponibilità per la Regione delle somme iscritte o da iscrivere in bilancio (assegnazioni pervenute nel corso dell'esercizio ovvero riproduzione di economie ai pertinenti capitoli di spesa).

Premesso quanto sopra, si procede ad illustrare più in dettaglio le principali fasi del procedimento che attiene alla iscrizione, gestione e contabilizzazione nel bilancio regionale di risorse extraregionali, distinguendo il caso di assegnazioni riferite a singoli interventi o settori, da quello del finanziamento di programmi complessi.

Il processo che attiene alla gestione dei fondi in argomento deve svolgersi nelle fasi di seguito indicate, secondo un ordine logico/temporale conforme ai principi contabili:

- individuazione degli atti da cui derivi il diritto per la Regione Siciliana all'assegnazione e conseguente previsione nel bilancio regionale delle somme attribuite, mediante iscrizione delle stesse nello stato di previsione dell'entrata ed in quello della spesa, all'atto di formazione del bilancio ovvero nel corso dell'esercizio per le assegnazioni pervenute successivamente alla sua approvazione;
- gestione delle somme previste in entrata, mediante: atti di accertamento e eventuali rettifiche; attività connessa all'effettivo trasferimento delle risorse; verifica in ordine alla riscossione di quanto dovuto alla Regione; riscontro dei versamenti effettuati e della loro corretta imputazione nelle scritture contabili;
- gestione delle somme iscritte nei corrispondenti capitoli di spesa che comporta l'assunzione di obbligazioni (impegni) e l'estinzione delle obbligazioni medesime (pagamenti).

In tale processo, sopra delineato schematicamente, i singoli Dipartimenti ed Uffici regionali possono assumere ruoli diversi, a seconda delle tipologie di assegnazioni; pertanto, è di fondamentale rilevanza che vi sia chiarezza e condivisione nella individuazione dei compiti

attribuiti agli uffici che intervengono nel processo medesimo, al fine di garantire l'ordinato svolgersi dell'attività amministrativa.

### ISCRIZIONE IN BILANCIO

Le somme assegnate alla Regione dall'Unione Europea, dallo Stato o da altri enti ed i relativi cofinanziamenti regionali, ai sensi del comma 1 dell'art. 8 della L.R. 47/77 e successive modifiche ed integrazioni, sono iscritte in appositi capitoli degli stati di previsione dell'entrata e della spesa con legge di bilancio o con decreti del Ragioniere Generale, da pubblicare nella Gazzetta ufficiale della Regione.

Le Amministrazioni competenti per materia, ai fini dell'iscrizione in bilancio, devono avanzare apposita richiesta alla Ragioneria Generale fornendo gli estremi dei provvedimenti amministrativi dell'Ente finanziatore, ovvero copia dell'atto negoziale, dai quali deriva per la Regione il diritto al trasferimento delle somme; inoltre, per la corretta codificazione dei capitoli di entrata e di spesa, dovrà essere fornito ogni utile elemento per individuare la tipologia della spesa o degli interventi da realizzare in conformità al vincolo di destinazione e tenuto conto delle modalità gestionali prefissate in sede di programmazione.

Si precisa che ai fini dell'iscrizione in bilancio e della successiva corretta contabilizzazione delle somme in argomento non è sufficiente il mero presupposto del loro trasferimento da parte dello Stato o di altro ente. Le Amministrazioni tenute a gestire l'entrata, come meglio precisato nel prosieguo, dovranno sempre far riferimento ai provvedimenti che hanno originato il trasferimento delle risorse in favore della Regione e che spesso costituisce, altresì, il titolo giuridico per l'accertamento contabile.

Qualora l'assegnazione extraregionale riguardi interventi di competenza di Dipartimenti regionali diversi, in quanto previsti da programmi, quali il PAR-FAS, i P.O. dei Fondi strutturali o di altri programmi di interesse comunitario (P.I.C.), l'iscrizione dovrà essere richiesta dalla competente Autorità di gestione o, comunque, dall'Amministrazione che svolge le funzioni di coordinamento.

Nelle ipotesi in cui gli interventi debbano essere realizzati in più anni le competenti Amministrazioni avranno cura di specificare le singole quote da iscrivere nei diversi esercizi finanziari, informando di questo anche la competente Ragioneria centrale.

Al riguardo si segnala che il citato articolo 8, ai commi 3 e 4, prevede la facoltà di iscrivere in un esercizio somme eccedenti la quota annua assegnata dall'Unione Europea, dallo Stato e da altri enti, compensando la maggiore iscrizione con stanziamenti da prevedere nel bilancio degli esercizi successivi, per importi inferiori rispetto alle annualità successive, nonché la facoltà di iscrivere le somme assegnate nel bilancio di esercizi successivi; tale ultima possibilità, ovviamente, è consentita solo se compatibile con lo specifico cronoprogramma stabilito per la realizzazione degli interventi.

E' il caso di evidenziare che ai fini dell'iscrizione in bilancio, a tutela dell'erario regionale, la scrivente Amministrazione può richiedere preventivamente l'acquisizione del provvedimento di accertamento emanato dall'Amministrazione competente alla gestione delle entrate. In occasione di eventuali riprogrammazioni, inoltre, l'Autorità di gestione competente

dovrà darne preventiva comunicazione alla Ragioneria Generale, che verificherà la compatibilità con le scritture contabili.

### GESTIONE DELLE ENTRATE

La gestione delle entrate relative ai fondi extraregionali compete alle amministrazioni cui, *ragione materiae*, sono attribuiti i pertinenti capitoli d'entrata iscritti nel bilancio regionale e previsti nel "Quadro di classificazione delle entrate" annualmente trasmesso con apposita circolare e nelle eventuali integrazioni allo stesso.

Se l'assegnazione concerne interventi di competenza di un unico Centro di responsabilità, la relativa entrata è iscritta nella rubrica dello stato di previsione dell'entrata del Centro medesimo; nel caso di assegnazioni riferite a programmi plurisettoriali, l'entrata è iscritta nella rubrica intestata all'amministrazione regionale che svolge il ruolo di Autorità di gestione o che, comunque, coordina gli interventi.

In questa seconda ipotesi, dunque, i Centri di responsabilità ai quali è affidata la gestione dei capitoli di spesa per la realizzazione degli interventi non coincidono con il Centro di responsabilità deputato ad effettuare gli atti gestionali e contabili relativi alle correlate previsioni di entrata.

Tale circostanza ha una particolare rilevanza in quanto, per un consapevole svolgimento dell'attività amministrativa, il Dipartimento con funzioni di coordinamento non può limitarsi a richiedere l'iscrizione nel bilancio delle somme previste nel programma, ma deve procedere all'accertamento delle entrate previste nel documento contabile, con provvedimento motivato da inviare alla coesistente Ragioneria centrale per la contabilizzazione.

Qualora in esercizi successivi il diritto all'acquisizione si modifichi e sorga l'esigenza di effettuare variazioni all'ammontare degli accertamenti ovvero alla loro motivazione (ad esempio, per tener conto dello stato di avanzamento rilevato dagli appositi sistemi di monitoraggio, a seguito di eventuali riprogrammazioni o revoche dei finanziamenti ovvero di ridimensionamenti dei programmi) l'Amministrazione competente a gestire l'entrata (Autorità di gestione o altra) deve procedere alla emissione di motivati provvedimenti per la variazione degli accertamenti già contabilizzati o per procedere al riaccertamento di somme non contabilizzate.

Tali atti gestionali in termini di competenza costituiscono il presupposto logico e giuridico per la corrispondente gestione della spesa; pertanto, si ritiene opportuno che i relativi provvedimenti vengano inviati ai Centri di responsabilità che dovranno adottare i provvedimenti di impegno. Per le stesse motivazioni, la Ragioneria centrale che ne ha curato la contabilizzazione provvederà a rendere disponibili tali provvedimenti alle Ragionerie centrali cui compete il controllo degli atti gestionali a valere sui capitoli di spesa.

La Ragioneria centrale che provvede alla contabilizzazione degli accertamenti, alla conclusione delle operazioni contabili di consuntivo, avrà cura, altresì, di comunicare annualmente al competente Servizio Bilancio, per le annotazioni e le iniziative di competenza, eventuali accertamenti non in linea con le previsioni di bilancio (c.d. "maggiori o minori accertamenti d'entrata"), nonché le eventuali variazioni contabilizzate in esercizi successivi.

Si ritiene utile precisare che la stretta correlazione tra “entrata” e “spesa”, esistente non solo in fase previsionale ma anche in quella gestionale dei fondi extraregionali e sopra evidenziata per l'ipotesi in cui i Centri di responsabilità deputati a gestire i capitoli di entrata e quelli di spesa siano diversi, richiede un'appropriata organizzazione anche all'interno di quei Dipartimenti che curano in via esclusiva sia l'entrata che la spesa delle assegnazioni extraregionali di competenza.

L'Amministrazione titolare dei capitoli di entrata, inoltre, deve sovrintendere alla fasi di riscossione e versamento delle risorse, provvedendo a:

- adottare ogni iniziativa di competenza per l'effettiva realizzazione delle entrate, sollecitando, se necessario, agli Enti debitori il trasferimento di somme anticipate dalla Regione per la realizzazione degli interventi;
- curare i rapporti con i competenti Uffici ministeriali o con altri Enti soggetti al regime di Tesoreria unica, anche al fine di acquisire notizie in ordine al trasferimento delle risorse (estremi dei mandati di pagamento in favore della Regione, importi, capitolo di spesa del bilancio dello Stato) da comunicare al competente Servizio Bilancio della scrivente Ragioneria Generale per i conseguenti riscontri sui conti correnti intrattenuti presso la Banca d'Italia (c/c n° 22923 per i trasferimenti comunitari e relativi cofinanziamenti statali e c/c n° 305982 per i trasferimenti relativi ad assegnazioni statali);
- fornire al debitore gli estremi del c/c bancario intrattenuto dall'Amministrazione regionale presso l'Istituto Cassiere, raccordandosi con il Servizio Tesoro della scrivente Ragioneria Generale, qualora l'Ente che deve trasferire le risorse in favore della Regione deve procedere con versamento diretto; in tali casi, per consentire la corretta imputazione e i necessari riscontri contabili, dovrà essere richiesto all'Ente versante di precisare sempre il capo e il capitolo di entrata cui imputare il versamento e la relativa causale.
- verificare se, in sede di contabilizzazione sul SI del bilancio regionale, l'Istituto Cassiere ha provveduto a emettere la quietanza sul pertinente capitolo di entrata e se il versamento è correttamente imputato, in conto competenza o in conto residui; nel caso in cui sorga la necessità di effettuare modifiche di imputazione, l'amministrazione competente deve chiedere al Servizio Tesoro lo storno della quietanza, informando la pertinente Ragioneria centrale.

## GESTIONE DELLA SPESA

Come già accennato, per consentire la realizzazione delle finalità proprie dei programmi nazionali e comunitari, vengono istituiti appositi capitoli di spesa nelle rubriche di bilancio dei Centri di responsabilità che devono provvedere ai trasferimenti in favore dei soggetti attuatori ovvero all'attuazione degli interventi diretti che si intestano alla Regione, entro i termini e secondo le modalità previste dalle pertinenti normative di riferimento.

Nell'adozione degli atti di gestione e conseguente assunzione di obbligazioni giuridiche, si raccomanda il rispetto dei termini e delle disposizioni di carattere generale e peculiare delle singole assegnazioni, per evitare, in fase di rendicontazione, il mancato riconoscimento delle somme inizialmente assegnate alla Regione ed iscritte nel bilancio regionale per consentirne la gestione. Tale evenienza, infatti, può determinare il venir meno del diritto al trasferimento delle

risorse, ove non ancora avvenuto, ovvero l'obbligo di restituzione di somme già introitate a titolo di acconto, con conseguente pregiudizio dell'erario regionale.

Si ritiene opportuno precisare che nelle ipotesi in cui le somme relative ad un programma - nelle more che vengano individuati i Soggetti beneficiari che dovranno realizzare i singoli progetti - vengano iscritte inizialmente nella rubrica del Dipartimento che svolge il ruolo di Autorità di gestione o, comunque di coordinatore, e, successivamente, debbano essere messe in parte a disposizione di altri Dipartimenti regionali che intervengono nel programma con il ruolo di responsabile di singoli progetti, non può farsi ricorso all'apertura di credito. Infatti, gli interventi relativi al progetto non si intestano all'Autorità di gestione, ma al Dipartimento regionale responsabile del progetto; pertanto, su iniziativa dell'Autorità di gestione, dovrà essere richiesta l'istituzione di appositi capitoli di bilancio, alla cui dotazione finanziaria si provvederà mediante variazione compensativa, se l'iscrizione viene effettuata nel medesimo esercizio di quella originaria, ovvero mediante riproduzione di economie su capitolo di nuova istituzione, se la richiesta perviene in esercizi successivi.

Con riguardo alle assegnazioni statali che prevedono il concorso regionale a titolo di cofinanziamento, si evidenzia che i Dipartimenti interessati dovranno preventivamente comunicare alla scrivente Ragioneria Generale l'importo del cofinanziamento necessario al fine della verifica della sussistenza delle disponibilità sul pertinente fondo (cap. 613924), nonché per l'attivazione delle procedure previste dal comma 2 dell'articolo 88 della L.R. 2/2002 e s.m.i..

Si ribadisce che la gestione delle risorse iscritte nello stato di previsione delle spesa è strettamente collegata a quella delle correlate previsioni di entrata; infatti, trattandosi di risorse extraregionali, la Regione può assumere obbligazioni a valere sulle stesse se, e nella misura in cui, sussiste il diritto di percepirle dagli Enti finanziatori (Ministeri, Unione europea o altri). Pertanto, come già precisato, l'Amministrazione chiamata a curare i rapporti con i Soggetti finanziatori deve assicurare che le contabilizzazioni degli accertamenti corrispondano all'effettivo diritto.

Tale aspetto assume una particolare rilevanza con riferimento alla disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 8 della L.R. n. 47/77 e s.m.i. il quale consente la riproduzione in bilancio delle economie realizzate sugli stanziamenti dei capitoli istituiti a seguito delle assegnazioni statali e comunitarie e dei relativi cofinanziamenti, mediante utilizzo delle disponibilità dei pertinenti fondi (215703 e 613905).

Infatti, oltre all'aspetto sostanziale sopra richiamato, va considerato che dal punto di vista meramente contabile è possibile utilizzare quota parte del c.d. "avanzo vincolato" iscritto nei predetti fondi per riprodurre gli stanziamenti non impegnati (economie), solo se negli esercizi precedenti, in relazione alle somme medesime, siano stati contabilizzati gli atti di accertamento che hanno concorso alla formazione del predetto avanzo. Per tale motivo, nella richiesta di riproduzione di economie, le competenti Amministrazioni dovranno fornire gli estremi dei provvedimenti di accertamento delle relative somme per consentire alle pertinenti Ragionerie centrali, in sede di formulazione del prescritto parere, di effettuare le verifiche di competenza.

E' opportuno evidenziare che le richieste di riproduzione di economie siano adeguatamente motivate e documentate, e riportino l'indicazione dei provvedimenti che hanno disposto la destinazione delle risorse all'intervento specifico (ad esempio, complemento di programmazione, accordi di programma, convenzioni od altro); si chiede, pertanto, di evitare indicazioni generiche, quali i riferimenti normativi riportati come "*leggi principali*" dei


programmi nel documento contabile gestionale (regolamenti comunitari che disciplinano i fondi strutturali o le leggi statali di settore).

\*\*\*\*\*

Si ribadisce che quanto sopra indicato attiene ai compiti di carattere contabile che codeste Amministrazioni, in ragione del proprio ruolo, possono trovarsi a svolgere per le assegnazioni extraregionali di pertinenza. Con riguardo alle modalità di contabilizzazione degli accertamenti e degli impegni si fa riserva di fornire ulteriori indicazioni a seguito dell'ormai prossima adozione dei nuovi principi contabili previsti dal D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. concernente l'armonizzazione dei sistemi contabili delle pubbliche amministrazioni.

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti a quanto rappresentato con la presente circolare.

Si invitano le competenti Amministrazioni a rappresentare alla scrivente eventuali specifiche procedure o adempimenti non trattati nella presente circolare.



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ad interim  
(Maurizio Varla)

IL DIRIGENTE DELL'U.O. 2.1  
(Maria Teresa Tornabene)

*Maria Teresa Tornabene*

